

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 51, 62, 98-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 3 dicembre 1958 e modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzioni e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1958 (V. Stampato n. 682)

d'iniziativa del senatore JANNUZZI (Stampato n. 51); dei senatori ALBERTI, PESENTI, OTTOLENGHI, MENGHI e BONADIES (Stampato n. 62) e del senatore CARISTIA (Stampato n. 98)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 DICEMBRE 1958

Esami di abilitazione alla libera docenza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 5 anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, può essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 5 anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per le discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle Facoltà.

Le singole Facoltà possono chiedere che siano concesse libere docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facoltà decide il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

Art. 2.

La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale nei corsi per lauree e diplomi universitari è indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

Nello stesso decreto sono indicate le altre discipline nelle quali può conseguirsi l'abilitazione su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il decreto di cui al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame.

Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrono i requisiti di cui al precedente comma.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, per ciascuna disciplina, dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri, di cui 4 professori di ruolo, fuori ruolo od a

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è costituita per ciascuna disciplina, dopo il termine del 31 luglio, dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri, di cui 4 profes-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riposo, della materia o di materia strettamente affine, e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere rispettivamente chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Possono far parte delle Commissioni coloro che non siano stati membri delle Commissioni stesse nelle due precedenti sessioni.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Art. 3.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato nell'insieme del lavoro.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi devono sostenere le seguenti prove:

1) una discussione sulle pubblicazioni esibite e, eventualmente, sulle relazioni concernenti le prove pratiche di cui al successivo numero 3;

sori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere rispettivamente chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti.

3) nelle discipline dimostrative o sperimentali, prove pratiche, in ordine alle quali i candidati possono essere invitati a redigere apposite relazioni che restano acquisite agli atti della Commissione;

4) una prova scritta, quando la Commissione la ritenga opportuna.

Le prove di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 sono pubbliche.

Art. 5.

Terminate le prove di esame, ciascun Commissario esprime il suo voto: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 3, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 3, numeri 3 e 4, della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti e quello previsto dal primo comma del presente articolo. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Identico.

Art. 5.

Identico.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 4, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 4, numero 3 e 4, della presente legge.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di 5 anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato salvo casi di forza maggiore.

Art. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione immediatamente successiva, nè per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, nè per altra disciplina.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo, si intende verificata anche se, nella sessione immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami della sessione stessa.

Art. 8.

Il libero docente, la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento, o se non abbia regolarmente prestato la sua collaborazione in forma sistematica negli istituti universitari, nelle cliniche o nei laboratori.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 65° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita la competente Facoltà.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire quindicimila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

L'atto di conferimento e di conferma dell'abilitazione alla libera docenza è assoggettato a tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000.

Art. 10.

A coloro che hanno conseguito l'abilitazione spetta il titolo di « libero docente ». Ove si valgano di detto titolo nell'esercizio professionale sono tenuti ad indicare la materia nella quale hanno conseguito la docenza.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo.

È fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti.

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Il Ministro della pubblica istruzione conferisce l'abilitazione ai candidati della sessione di esami indetta per l'anno 1957 che, dalle Commissioni giudicatrici, siano stati dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Ai candidati della sessione stessa dichiarati idonei a semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere conferita solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore, purchè sia accompagnato dalla indicazione « libero docente » e purchè sia altresì specificata la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo, che viene dichiarata con decreto del Ministro, su relazione della Facoltà competente, udite le deduzioni dell'interessato.

Identico.

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Le norme della presente legge si applicano anche alla sessione di esami indetta per l'anno 1958.

Per la sessione medesima, tuttavia, la libera docenza potrà essere conseguita, senza limite di numero, in tutte le discipline previste dal bando di esame.

Limitatamente alla sessione stessa non si applicano le norme dell'articolo 2, comma quarto, e dell'articolo 7 della presente legge.

Restano in vigore le norme di cui all'articolo 1, lettera a) e all'articolo 5, primo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188. I candidati che hanno presentato nei termini, per la sessione medesima, domanda per l'ammissione agli esami per più discipline, sono tenuti ad indicare, in relazione all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, per quale disciplina intendono sia mantenuta ferma la domanda.

Resta ferma altresì per la sessione dell'anno 1958, la composizione delle Commissioni giudicatrici già fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262, del 29 ottobre 1958, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie a seguito di dimissioni o per causa di forza maggiore.

Art. 12.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Per la sessione d'esami che sarà indetta nell'anno 1959, i termini di cui all'articolo 2, comma quarto, sono prorogati al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande.